

CONTRATTO “RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE”

Stipulata tra:

CONSIP S.p.A.

Via Isonzo, 19 e - 00198 Roma

P. Iva 05359681003

e

AIG EUROPE S.A.

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano

P.iva 10479810961

Effetto: dalle ore 24.00 del 30/09/2023

Cessazione: alle ore 24.00 del 30/09/2026

Scadenza anniversaria: al 30/09 di ogni anno

Premio lordo annuale: € 292.455,00



Indice

Definizioni

Descrizione del rischio e attività assicurata

Sezione 1 – Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - Prova del contratto

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 3 – Variazione del rischio

Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 7 - Durata del contratto

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Art. 9 - Oneri fiscali

Art. 10 - Foro competente

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Art. 12 - Coassicurazione e delega

Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art. 14 – Assicurazione per conto di chi spetta

Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 17 - Calcolo del premio

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

Art. 19 – Estensione territoriale

Art. 20 – Clausola intermediari

Art. 21 – Trattamento dei dati

Art. 22 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 23 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause

Art. 24 – Disciplina dell'appalto



Art. 25 – Garanzia definitiva

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Art. 27 – Subappalto

Art. 28 - Incompatibilità

Sezione 2 – Condizioni di Assicurazione

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 2 – Precisazioni sulla qualifica di terzo

Art. 3 – Perdita di documenti

Art. 4 – Indennità per presenze processuali

Art. 5 – Dolo dei dipendenti e collaboratori

Art. 6 – Marchi registrati e diritti intellettuali

Art. 7 – Penalità

Art. 8 – Comunicazione istituzionale via internet

Art. 9 – Interruzione o sospensione attività

Art. 10 – Esclusioni

Art. 11 – Validità temporale dell'Assicurazione

Art. 12 – Massimale

Art. 13 – Franchigia

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Art. 2 – Gestione delle vertenze legali

Art. 3 – Spese di resistenza – Patto di gestione della lite

Dichiarazioni

FRONTESPIZIO

Contraente:	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
Cose:	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni corporali:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici ed il danno morale.
Danni materiali:	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Data di continuità:	28/08/2012.
Durata dell'Assicurazione/ Periodo di Assicurazione:	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di cessazione dell'Assicurazione indicato in polizza.
Fatto illecito:	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico.
Fatto noto	<p>Per fatti noti si intendono situazioni o circostanze per le quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o ha avuto formale conoscenza dell'evento dannoso.</p> <p>In ogni caso, le situazioni o circostanze di cui il Contraente ha avuto formale conoscenza dopo la presentazione dell'offerta non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara.</p>
Franchigia:	L'importo prestabilito del risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Malattia trasmissibile	Qualunque malattia infettiva, compresi virus , batteri, microorganismi e/o agenti patogeni che effettivamente o presumibilmente provocano o sono in grado di provocare una patologia o una malattia
Massimale per anno:	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o minor periodo assicurativo.
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Mediazione:	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
Negoziazione assistita:	L'accordo tramite il quale le parti in lite convengono di cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni (12 settembre 2014 n. 132).

Perdite patrimoniali:	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni corporali e materiali nonché i pregiudizi economici consequenziali ad un danno materiale.
Polizza:	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Richiesta di risarcimento:	Il primo atto pervenuto all'Assicurato ed incluso fra i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a) ogni comunicazione scritta di risarcimento danni inviata da qualsiasi soggetto, persona od organismo; b) qualsiasi atto introduttivo di un giudizio civile, penale o amministrativo o di altra procedura legale intentata nei confronti dell'Assicurato, da cui possa derivare – anche in via meramente consequenziale rispetto alla domanda principale – un risarcimento danni a carico dell'Assicurato; c) ogni comunicazione scritta pervenuta da terzi o dalle autorità competenti che faccia riferimento ad una inchiesta della Pubblica Autorità; d) ogni altra comunicazione scritta proveniente da terzi o dalle autorità competenti secondo la quale, anche limitatamente all'intenzione di detti soggetti persone od organismi, è addebitato all'Assicurato uno specifico atto illecito.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La percentuale prestabilita del risarcimento che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato.
Servizi professionali:	Le attività professionali, gestionali ed amministrative, inclusa la consulenza erogati a committenti nonché a soggetti terzi.
Sinistro:	La richiesta di risarcimento per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistro in serie:	Più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro.
Società:	L'impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le imprese in coassicurazione o i consorzi ordinari o i consorzi di Imprese identificati nei documenti di polizza.
Terzo	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, ivi compresi i Clienti ed i Committenti della Contraente, nonché le Società e gli Enti collegati, inclusa la Pubblica Amministrazione in generale.

Descrizione del rischio e attività assicurata

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali di Consip, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per provvedimenti/atti normativi o amministrativi, per contratti, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali afferenti ai seguenti ambiti:

- attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;
- attività di centrale di committenza per amministrazioni aggiudicatrici, sulla base di previsioni normative o apposite convenzioni;
- attività di e-procurement;
- attività relative all'affidamento di concessioni;
- supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le attività relative alla tenuta del registro dei revisori legali e dei tirocinanti;
- attività di supporto in tema di gestione, valorizzazione e privatizzazione delle partecipazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- realizzazione del Programma di dismissione dei beni mobili;
- supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di governance dei sistemi di gestione e controllo degli interventi di politica comunitaria;
- supporto alle amministrazioni per attività di sviluppo e innovazione della PA o per la realizzazione per specifici progetti formazione, organizzazione di seminari ed eventi con utilizzo di sedi esterne ed interne, proprie o di terzi.

Eventuali variazioni che interverranno sugli ambiti di attività del Contraente/Assicurato saranno automaticamente recepite. Ai fini della garanzia di cui alla presente polizza sono da intendersi rientranti fra le attività istituzionali di Consip anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle attività sopra indicate, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

A maggior precisazione di quanto sopra indicato si segnala che Consip Spa ha in passato svolto anche attività di realizzazione, gestione e sviluppo delle attività informatiche dello Stato in materia di politiche finanziarie e di bilancio ivi inclusa la gestione dei sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti, nonché la fornitura di prodotti e l'erogazione di servizi in ambito informatico.

Più precisamente l'art. 4 comma 3 bis Decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ha stabilito che le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.Lgs. n. 414/1997 e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte fino a quel momento da Consip S.p.A. ai sensi di legge e statuto, fossero trasferite – mediante operazione di scissione – alla Sogei S.p.A.

Art. 1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 15 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza o dalla data di ricezione del contratto, se successiva. In mancanza di

pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento;

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comporta.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e s.m. e i. il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
- c) l'assicurazione conserva la propria validità anche durante l'eventuale periodo di attesa dell'esito della verifica della regolarità contributiva (DURC) necessaria e preventiva all'effettuazione di ogni pagamento. Nel caso di rilevata irregolarità del DURC si procederà ad inoltrare proposta di intervento sostitutivo agli enti previdenziali e l'eventuale pagamento effettuato nei loro confronti sarà considerato come effettuato nei confronti della stessa Compagnia Assicuratrice

Art. 7 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2023 alle ore 24.00 del 30.09.2026 con frazionamento annuale.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 30.09.2026.

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all'Assicuratore una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'Assicuratore, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.



Il presente contratto prevede la facoltà bilaterale di recesso anticipato ad ogni ricorrenza annuale con preavviso non inferiore a 270 giorni dalla relativa scadenza annuale.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Non applicabile al presente contratto

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente è il Foro ove ha sede la Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 12 – Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente/Broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 14 – Assicurazione per conto di chi spetta



La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 15 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Con periodicità trimestrale, l'Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, entro 60 giorni dal termine del trimestre e dell'annualità, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi di polizza, sia in via aggregata che disaggregata.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

L'Assicuratore si impegna, altresì, a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando il Contraente ne ha formalmente fatto richiesta.

L'obbligo a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

Art. 16 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezione fatta per la cessazione anticipata del contratto, che dovrà essere trasmessa direttamente alla parte interessata, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata (consegnata anche a mano) o altro mezzo (PEC, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata all'Assicuratore oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, qualora presente.

Analoga procedura adotta l'Assicuratore nei confronti del Contraente.

Art. 17 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo è convenuto in € 292.455,00 e non è soggetto a regolazione.

Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 19 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.

Art. 20 – Clausola intermediari

Si conviene tra le Parti che qualora la Contraente affidi, durante il periodo di efficacia del presente contratto, l'incarico di gestione ed esecuzione dello stesso ad un Broker, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute



potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo; l'opera del Broker sarà remunerata direttamente da CONSIP S.p.A., sulla base degli accordi in essere o che interverranno tra la stessa e il Broker.

La Società aggiudicataria si impegna pertanto a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza, commissioni od emolumenti inerenti il presente contratto e alla sua successiva gestione riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Art. 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 22 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- L'Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla Contraente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;
- .
- Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Contraente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente.

Art. 23 - Misure Restrittive-Sanctions Limitations Exclusion Clause

Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia



di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Art. 24 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Consip ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, la Consip ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto.

La Consip ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Consip può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Consip conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Consip verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Consip in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Consip la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore



dello svincolo. La Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società e al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Consip, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 26 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Consip. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 27 – Subappalto

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Art. 28 – Incompatibilità

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Sezione 2 – Condizioni di Assicurazione

Le norme che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia nonché le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più estensiva e favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, inclusi i committenti delle attività e le Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici, in conseguenza di un Atto Illecito Professionale e/o Illegittimo commesso nell'esercizio dell'Attività indicata nella descrizione del rischio assicurato.

L'assicurazione è prestata nella formulazione "claims made": è pertanto operante per sole Perdite Patrimoniali cagionate posteriormente alla data di retroattività, a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato durante il periodo di Durata dell'Assicurazione e da questi regolarmente denunciata alla Società nello stesso periodo, fatto salvo il termine di denuncia del sinistro stesso di cui all'art. 1, comma 1, della sezione 3 della presente Polizza.

Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell'assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata alla Società.

Art. 2 – Precisazioni sulla qualifica di terzo

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano un danno materiale o corporale durante lo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 3 – Perdita di documenti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, distruzione e



deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere.

Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione od il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla Società di comune accordo: ferma l'esclusione di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, analisi di programmazione ed elaborazione.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti l'attività professionale dichiarata, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Tale garanzia viene prestata entro limite di indennizzo di € 300.000,00 per sinistro e per anno. Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per Richieste di Risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarpe e vermi in genere sui documenti stessi.

Art. 4 – Indennità per presenze processuali

Nei caso in cui l'Assicurato o un suo dipendente sia presente come testimone processuale in un procedimento giudiziale relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente polizza e allo svolgimento dell'attività professionale assicurata, la Società si obbliga a garantire all'Assicurato per ciascun giorno di presenza processuale, quanto segue: € 100,00 al giorno per socio o amministratore; € 50,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato.

Tale garanzia viene prestata entro un limite di indennizzo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno, senza applicazione della franchigia per sinistro prevista all'art. 13 - Franchigia.

Art. 5 – Dolo dei dipendenti e collaboratori

La copertura assicurativa, prestata dalla presente polizza, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori del Contraente (Amministratori esclusi). La presente estensione di garanzia non si intende operante per i danni intenzionalmente cagionati dal dipendente o dal collaboratore con la finalità di arrecare a se o ad altri un ingiusto profitto od un illecito arricchimento, ovvero qualunque utilità illecita, salvo che la Contraente stessa non provveda alla segnalazione dell'illecito alle autorità competenti.

Art. 6 – Marchi registrati e diritti intellettuali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti ad involontaria violazione e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali, sempre che tali violazioni non siano addebitabili a dolo degli Amministratori del Contraente.

Art. 7 – Penalità

La Società si obbliga inoltre, ferme le delimitazioni di seguito indicate, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di penalità per ritardo nell'espletamento degli obblighi che contrattualmente deve eseguire, purché tali ritardi siano dovuti a morte o malattia di dipendenti dell'Assicurato e/o dipendenti delle Società delle quali l'Assicurato si avvalga per lo svolgimento della propria attività.

La garanzia deve intendersi operante qualora:

- la morte o la malattia si sia verificata non prima di 60 giorni antecedenti il termine per l'espletamento degli obblighi contrattuali;
- i tempi necessari per il rimpiazzo del personale abbiano richiesto un periodo maggiore ai sette giorni lavorativi continuativi.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata con un massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 8 – Comunicazione istituzionale via internet

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, conseguenti alle attività di comunicazione attraverso il sito istituzionale e i "social network", incluso quanto connesso agli obblighi di pubblicità e trasparenza dell'Amministrazione.

Art. 9 – Interruzione o sospensione attività

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali, agricole o di servizi con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno e per sinistro, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza

Art. 10 – Esclusioni

L'assicurazione non opera per:

1. le Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
2. le richieste di risarcimento o le situazioni o le circostanze già denunciate dall'Assicurato al suo precedente Assicuratore;
3. situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi che siano già state rese note per iscritto all'Assicurato prima della data di continuità indicata in polizza;
4. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività che esulano dall'oggetto sociale;
5. le Richieste di Risarcimento per danni materiali e diretti, inclusi furto o incendio, a cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia, salvo quanto previsto dal precedente Art. 3 - Perdita di documenti, fermo restando che l'Assicurazione è operante per le perdite patrimoniali consequenziali a detti danni;
6. le Richieste di Risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose;

7. le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente riferibili a virus nei computer o derivanti dal mancato rispetto delle procedure di controllo inerenti l'applicazione delle misure di prevenzione aziendali contro gli accessi non autorizzati all'uso di sistemi o programmi elettronici;
8. le Richieste di Risarcimento derivanti da un qualsiasi atto che una pronuncia giudiziale stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al precedente Art. 5 – Dolo dei dipendenti e collaboratori. Nel caso di un provvedimento giudiziale che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa eventualmente anticipati dalla Società dovranno essere restituiti da tale Assicurato;
9. le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o mancanza di risorse economiche dell'Assicurato e da insolvenza di Assicuratori o di Imprese di assicurazione;
10. le richieste di risarcimento traenti origine da / basate su / attribuibili a qualsiasi:
 - a) responsabilità contrattuale o altro obbligo assunto, che vada oltre il dovere di utilizzare la diligenza e la perizia normalmente richieste nell'esecuzione delle attività professionali prestate;
 - b) obbligazione di garanzia contrattuale;
 - c) ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento di attività professionali, tranne nei casi in cui l'esecuzione tardiva o la mancata esecuzione delle attività derivi da una violazione dei doveri professionali di un Assicurato;
11. la responsabilità civile per danni materiali e corporali derivanti dai prodotti per i quali l'assicurato riveste qualifica di produttore dopo la consegna a terzi;
12. per i danni che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasioni, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non ebbe alcun rapporto con tali avvenimenti;
13. per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, salvo che non derivino da Atto Illecito Professionale o Atto illegittimo;
14. per i danni dovuti a difetti di progettazione e realizzazione che comportino assenza o insufficienza di risultati e prestazioni o mancata corrispondenza generale rispetto alle specifiche progettuali contrattualmente garantite;
15. derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime/Hackeraggio, inoltre sono esclusi i danni assicurati con polizza Cyber Risks, se stipulata;
16. Esclusione copertura cyber, come da testo allegato;
17. qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.
18. Appendice di restrizione dell'ambito di applicazione territoriale, da testo allegato.

**Art. 11 – Validità temporale dell'Assicurazione**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento come precedentemente definite, presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di Assicurazione indicato in polizza, anche se relative a fatti occorsi anteriormente alla data di effetto della presente polizza, ma non antecedentemente al 31/08/2006 (retroattività).

Art. 12 – Massimale

€ 5.000.000,00 per sinistro e in aggregato per anno assicurativo.

Art. 13 – Franchigia

Le garanzie della presente polizza vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa per sinistro pari a € 100.000,00 da intendersi a totale carico dell'Assicurato.

Sezione 3 – Norme che regolano la gestione dei sinistri

Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

A parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, una descrizione contenente le informazioni necessarie ad una corretta comprensione dei fatti, i documenti relativi al Sinistro ed ogni atto ritualmente notificato, adoperandosi alla raccolta di tutti gli elementi utili ed a coadiuvare la Società per la migliore soluzione della pratica.

La Società dovrà dare comunicazione al Contraente/Assicurato dell'apertura del Sinistro e dei relativi estremi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia del Sinistro.

Il pagamento dell'Indennizzo dovrà essere eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva o del provvedimento giudiziario che ne dispone il pagamento, indipendentemente dal grado di giudizio.

Art. 2 – Gestione delle vertenze legali

La Società si obbliga ad assumere, a nome del Contraente/Assicurato, le vertenze relative all'assistenza stragiudiziale e giudiziale, in sede civile e penale, necessarie per resistere all'azione promossa dal danneggiato contro l'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. La Società altresì si assumerà le spese delle predette vertenze entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti o servizi, in tempi o con vizi diversi, verranno considerati come un unico sinistro, verificatosi alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle richieste di risarcimento secondo la definizione di polizza.

Art. 3 – Spese di resistenza – Patto di gestione della lite

Limitatamente alle vertenze dinanzi l'Autorità Giudiziaria Amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) nelle quali sia stata prospettata una responsabilità civile della Contraente in conseguenza del compimento, da parte della Contraente stessa, dei suoi Organi o delle persone di cui la Stessa si avvale, di Atti Amministrativi commessi in violazione dei diritti o dei legittimi interessi dei terzi, si conviene quanto segue:

a) la gestione delle predette vertenze verrà assunta in via esclusiva dalla Contraente,



- b) tuttavia a tutela degli interessi della Società, la Contraente prende atto che la Società si riserva la facoltà di nominare un legale di propria fiducia che collaborerà con il legale incaricato dalla Contraente e potrà richiedere informazioni e formulare pareri, in ordine alla gestione delle vertenze;
- c) la Contraente prende atto che la Società non rimborserà le spese e gli onorari relativamente a legali e tecnici che non siano stati da essa stessa nominati.

CONSIP S.p.A.

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA

Dott.ssa Immacolata Botta

Dott. Massimiliano Benacquista

(Responsabile Divisione Amministrazione, (Procuratore speciale)

Finanza e Controllo)



Immacolata Botta
Consip S.p.A.
27.06.2023 12:23:29
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: MASSIMILIANO
BENACQUISTA
Data: 27/06/2023 16:55:38

Dichiarazione

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Sezione 1 - Art. 3 – Variazione del rischio

Sezione 1 - Art. 4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Sezione 1 - Art. 5 – Clausola di recesso per aggravamento del rischio

Sezione 1 - Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Sezione 1 - Art. 7 - Durata del contratto

Sezione 1 - Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Sezione 1 - Art. 13 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Sezione 1 – Art. 25 – Garanzia definitiva

Sezione 1 – Art. 26 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Sezione 1 – Art. 27 - Subappalto

Sezione 1 – Art. 28 Incompatibilità

Sezione 2 - Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Sezione 2 - Art. 10 - Validità temporale dell'Assicurazione

Sezione 3 – Art. 1 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

CONSIP S.p.A.

AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L'ITALIA



Dott.ssa Immacolata Botta

Dott. Massimiliano Benacquista

(Responsabile Divisione Amministrazione, (Procuratore speciale)

Fin:  Controllo
Immacolata Botta
Consip S.p.A.
27.06.2023 12:23:29
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:
MASSIMILIANO BENACQUISTA
Data: 27/06/2023 16:55:41

FRONTESPIZIO

(Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione)

Contraente:	Consip Spa Via Isonzo n. 19e 00198 ROMA 05359681003
C.F. P. IVA	

Durata del contratto:	Anni tre dalle ore 24.00 del 30.09.2023 alle ore 24.00 del 30.09.2026
Frazionamento:	Annuale

Rischio assicurato:	(E&O) Responsabilità Civile Professionale
----------------------------	-------------------------------------------

MASSIMALE:	Euro 5.000.000,00 per sinistro e in aggregato per anno assicurativo.
-------------------	----------------------------------------------------------------------

Retroattività:	dal 31/08/2006
-----------------------	----------------

Data di continuità:	28.08.2012
----------------------------	------------

Franchigia:	€ 100.000,00
--------------------	--------------

Premio	
Premio annuo imponibile	€ 239.226,99
Imposte	€ 53.228,01
Premio annuo lordo	€ 292.455,00

AIG Esclusione Cyber - PI

Le disposizioni di cui alla presente appendice devono considerarsi prevalenti e vincolanti in caso di contrasto con quanto previsto in polizza.

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o in qualsiasi sua appendice, sono escluse dalla copertura ai sensi della presente polizza e di tutte le sue appendici tutte le perdite, le responsabilità, i costi, le spese e gli altri importi derivanti da, basati su o attribuibili a qualsiasi **Evento Privacy** o **Violazione della Sicurezza**, effettivo o presunto.

In questa appendice, le seguenti espressioni in grassetto hanno i seguenti significati:

Assicurato

si rinvia alla definizione contenuta in polizza.

Dati

qualsiasi informazione digitale o digitalizzata memorizzata elettronicamente. I **Dati** non sono proprietà tangibile.

Detentore delle Informazioni

una parte (diversa da un **Assicurato** o da una parte che ha un interesse finanziario o un ruolo esecutivo nella gestione di una **Società**):

- (i) a cui una **Società** ha fornito **Informazioni Personali** o **Informazioni Societarie**; o
- (ii) la quale ha ricevuto **Informazioni Personali** o **Informazioni Societarie** per conto di una **Società**.

Ente regolatore

un ente regolatore istituito ai sensi della **Legislazione sulla protezione dei Dati** in qualsiasi giurisdizione e che è autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, conservazione, elaborazione o controllo delle **Informazioni Riservate**. Un **Ente regolatore** include qualsiasi altra agenzia governativa o autorità autorizzata per la protezione dei dati che faccia una richiesta ad un **Assicurato** in relazione alla **Legislazione sulla protezione dei Dati**.

Evento Privacy

- (i) una **Violazione di Informazioni Riservate** da parte di un **Assicurato** o di un **Detentore delle Informazioni**; o
- (ii) una mancata notifica da parte di una **Società** a un **Interessato** o a qualsiasi **Ente di regolamentazione** di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di **Informazioni Personali** di cui la **Società** sia responsabile in conformità con i requisiti di qualsiasi **Legislazione sulla protezione dei Dati**.

Violazione della sicurezza

- (i) qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'uso di credenziali autorizzate da parte di una persona non autorizzata) a un **Sistema informatico**, o uso non autorizzato (anche da parte di una persona con accesso autorizzato) di un **Sistema informatico**, compreso quello che consiste in o non riesce a mitigare qualsiasi
 - a. rifiuto di un attacco al servizio o rifiuto di accesso; o
 - b. ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus;
- (ii) la perdita di **Dati** derivante dal furto fisico o dalla perdita di hardware controllati da un **Assicurato**;
o

- (iii) la riprogrammazione non autorizzata o la corruzione di software (compreso il firmware) che rende un **Sistema informatico** o qualsiasi suo componente non funzionale o inutile per lo scopo previsto.

Informazioni Personali

qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile. Le **Informazioni Personali** includono il nome di una persona fisica, l'identificativo online, il numero di telefono, il numero della carta di credito o di debito, il conto e altre informazioni bancarie, informazioni mediche o qualsiasi altra informazione su una persona fisica protetta dalla **Legislazione sulla protezione dei Dati**.

Informazioni Riservate

Informazioni Societarie e **Informazioni Personali** che si trovano sotto la cura, la custodia o il controllo di una **Società** o di un **Detentore delle Informazioni** o per le quali una **Società** è legalmente responsabile.

Informazioni Societarie

elementi di informazione di una parte (diversa da quella che è un **Assicurato** o una parte che ha un interesse finanziario o un ruolo esecutivo nella gestione di una **Società**) che non sono disponibili al pubblico (inclusi segreti commerciali, dati, disegni, previsioni, formule, pratiche, processi, registrazioni, rapporti e documenti) che sono soggetti a protezione contrattuale o legale.

Interessato

qualsiasi persona fisica le cui **Informazioni Personali** sono state raccolte, conservate o elaborate da o per conto di una **Società**.

Legislazione sulla protezione dei Dati

il *Data Protection Act* 1998 (Regno Unito), il *Data Protection Act* 2018 (Regno Unito), il *General Data Protection Regulation* (Regolamento (UE) 2016/679), Il *D.lgs 30 giugno 2003, n.196*, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato dal D. lgs 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" e qualsiasi legislazione successiva che modifichi, abroghi o sostituisca tale legislazione e tutte le altre leggi e regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e all'applicazione della protezione dei dati e della privacy dei dati in qualsiasi paese.

Sistema informatico

- (i) qualsiasi hardware per computer, software o relativo componente che siano collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili attraverso internet o una intranet o che siano collegati attraverso dispositivi di archiviazione dei dati o altri dispositivi periferici che siano di proprietà, gestiti, controllati o affittati da una **Società**;
- (ii) qualsiasi hardware, software o componente del computer di cui sopra che faccia parte di un sistema di controllo industriale, compreso un sistema di controllo di supervisione e acquisizione dati (SCADA);
- (iii) qualsiasi dispositivo di proprietà di un lavoratore dipendente, utilizzato per accedere a qualsiasi hardware, software o componente del computer di cui sopra o ai **Dati** in esso contenuti; e
- (iv) qualsiasi servizio cloud o altre risorse informatiche ospitate, utilizzate da una **Società** e gestite da un fornitore di servizi (che non sia un **Assicurato** o una parte che abbia un interesse finanziario o un ruolo esecutivo nella gestione di una **Società**) in base ad un contratto sottoscritto tra tale fornitore di servizi e una **Società**.

Società

si rinvia alla definizione contenuta in polizza.

Violazione di Informazioni Riservate

la divulgazione o trasmissione non autorizzata di **Informazioni Riservate**.

TUTTI GLI ALTRI TERMINI, CONDIZIONI ED ESCLUSIONI RIMANGONO INVARIATI



Appendice

La presente Appendice, con effetto dal [-] forma parte integrante della Polizza n. 00XXXXXXXX

Emessa nei confronti di:

Da:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'**Area Specifica**; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'**Area Specifica** da una persona fisica al di fuori di un'**Area Specifica** per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'**Area Specifica**, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per "**Area Specifica**" si intende:

- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Offerta tecnica relativa a:	
Numero Gara	3404327
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. – ID 2565
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Lotto 1 - "Polizza di RC Professionale I Rischio")

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Società costituita in altro Stato Membro UE
Partita IVA	10479810961
Codice Fiscale Impresa	97819940152
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	97819940152
Codice Ditta INAIL	20319524
n. P.A.T.	95452965
Matricola aziendale INPS	4978673105
CCNL applicato	ASSICURATIVO
Settore	SVOLGERE, PER PROPRIO CONTO E/O PER CONTO DI SOGGETTI TERZI, QUALSIVOGLIA OPERAZIONE DI ASSICURAZIONE E/O COASSICURAZIONE IN OGNI RAMO ASSICURATIVO DIVERSO DALL'ASSICURAZIONE VITA, E OGNI TIPO DI OPERAZIONE DI RIASSICURAZIONE DIVERSO DALLE OPERAZIONI DI

	RIASSICURAZIONE VITA, SIA NEL PAESE IN CUI LA SUCCURSALE HA SEDE CHE ALL'ESTERO, NONCHÉ ATTIVITÀ COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI O RELATIVE A PROPRIETÀ INTELLETTUALE, OPPURE ALTRE ATTIVITÀ, CHE SIANO DIRETTAMENTE COLLEGATE A TALE OGGETTO E CHE POSSANO AGEVOLARE O PROMUOVERE I SUOI RISULTATI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI.
Indirizzo sede legale	PIAZZA VETRA, N. 17 - MILANO (MI)
Telefono	0236901
Fax	023690222
PEC Registro Imprese	INSURANCE@AIGEUEUROPE.POSTECERT.IT
Offerta sottoscritta da	BENACQUISTA MASSIMILIANO

Scheda di Offerta	
Descrizione	Lotto 1 - offerta tecnico economica
Offerta Tecnica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
A. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 7 "Durata del contratto" del Capitolato tecnico, con l'aumento dei giorni di preavviso in caso di recesso anticipato	270 giorni
B. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 8 "Recesso in caso di sinistro" del Capitolato tecnico, con l'eliminazione della facoltà	Sì
C. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 9 "Interruzione o sospensione attività" del Capitolato tecnico, con l'inserimento della facoltà	Sì
D. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 11 "Validità temporale dell'Assicurazione", del Capitolato tecnico, con l'elevazione della retroattività dell'assicurazione	31/08/2006
E. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 13 "Franchigia" del Capitolato tecnico, con la riduzione della franchigia fissa per sinistro	€ 100.000 per sinistro

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Offerta economica relativa a:	
Numero Gara	3404327
Nome Gara	Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. – ID 2565
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
Lotto	1 (Lotto 1 - "Polizza di RC Professionale I Rischio")

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	
Amministrazione	CONSIP SPA
Partita IVA	05359681003
Indirizzo	VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)

CONCORRENTE	
Ragione Sociale	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Società costituita in altro Stato Membro UE
Partita IVA	10479810961
Codice Fiscale Impresa	97819940152
Provincia sede registro imprese	MI
Numero iscrizione registro imprese	97819940152
Codice Ditta INAIL	20319524
n. P.A.T.	95452965
Matricola aziendale INPS	4978673105
CCNL applicato	ASSICURATIVO
Settore	SVOLGERE, PER PROPRIO CONTO E/O PER CONTO DI SOGGETTI TERZI, QUALSIVOGLIA OPERAZIONE DI ASSICURAZIONE E/O COASSICURAZIONE IN OGNI RAMO ASSICURATIVO DIVERSO DALL'ASSICURAZIONE VITA, E OGNI TIPO DI OPERAZIONE DI RIASSICURAZIONE DIVERSO DALLE OPERAZIONI DI

	<p>RIASSICURAZIONE VITA, SIA NEL PAESE IN CUI LA SUCCURSALE HA SEDE CHE ALL'ESTERO, NONCHÉ ATTIVITÀ COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, IMMOBILIARI O RELATIVE A PROPRIETÀ INTELLETTUALE, OPPURE ALTRE ATTIVITÀ, CHE SIANO DIRETTAMENTE COLLEGATE A TALE OGGETTO E CHE POSSANO AGEVOLARE O PROMUOVERE I SUOI RISULTATI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI APPLICABILI.</p>
Indirizzo sede legale	PIAZZA VETRA, N. 17 - MILANO (MI)
Telefono	0236901
Fax	023690222
PEC Registro Imprese	INSURANCE@AIGEUEUROPE.POSTECERT.IT
Offerta sottoscritta da	BENACQUISTA MASSIMILIANO

Scheda di Offerta	
Descrizione	Lotto 1 - offerta tecnico economica
Offerta Tecnica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
A. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 7 "Durata del contratto" del Capitolato tecnico, con l'aumento dei giorni di preavviso in caso di recesso anticipato	270 giorni
B. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 1 – art. 8 "Recesso in caso di sinistro" del Capitolato tecnico, con l'eliminazione della facoltà	Sì
C. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 9 "Interruzione o sospensione attività" del Capitolato tecnico, con l'inserimento della facoltà	Sì
D. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 11 "Validità temporale dell'Assicurazione", del Capitolato tecnico, con l'elevazione della retroattività dell'assicurazione	31/08/2006
E. Disponibilità ad offrire l'opzione migliorativa di cui alla Sezione 2 – art. 13 "Franchigia" del Capitolato tecnico, con la riduzione della franchigia fissa per sinistro	€ 100.000 per sinistro
Offerta Economica	
Parametro Richiesto	Valore Offerto
Premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto (€)	292455
Ribasso offerto - Calcolato dal Sistema	0,350100

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16/09/2022



1001988900

Garanzia fideiussoria n. 1988900	Codice Controllo 74	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 039 Prov. LT Subagente 0	BENACQUISTA - Latina	Codice Rischio 112
Garante "REVO Insurance S.p.A."				
R.E.A. VR - 451759	PEC revo@pec.revoinsurance.com	C.F./P.IVA 05850710962		
Sede Verona	Indirizzo Viale dell'Agricoltura 7	CAP 37135	Prov. VR	
Contraente (Obbligato Principale):				
AIG EUROPE S.A.	PEC insurance@aigurope.postecert.it	C.F./P.IVA 97819940152 / 10479810961		
Sede MILANO	Indirizzo PIAZZA VETRA N.17	CAP 20123	Prov. MI	
Stazione appaltante (Beneficiario)				
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO	PEC postaconsip@postacert.consip.it	C.F./P.IVA 05359681003		
Comune ROMA	Indirizzo VIA ISONZO 19/E	CAP 00198	Prov. RM	
Codice CIG 9631670187				

Descrizione opera/servizio/fornitura

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A. ID 2565 - LOTTO 1 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE I RISCHIO - CIG 9631670187.Luogo di esecuzione **Roma**

Costo complessivo previsto a base d'asta	Ribasso d'asta 35,01 %	50,02 % dell'importo contrattuale
Costo aggiudicazione		Somma garantita
€ 1.350.000,00	€ 877.365,00	€ 438.857,97
EURO UnmilioneTrecentocinquantamila/00	EURO ottocentosettantasettemilatrecentosessantacinque/00	EURO quattrocentotrentottomilaottocentocinquantasette/97
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2		Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **30/9/2023** al **30/9/2026** al tasso lordo del **0,705 %**.Frazionamento proroghe: **Premio unico**Sono operanti i seguenti allegati: **GE**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	6.871,30	1.374,26	110,00	8.355,56	1.044,44	9.400,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Firmato in Digitale da:
CRISTINA CINZIA ROSA GALAFASSI
GLFCST64D51F205W

Il Garante
REVO INSURANCE S.P.A.
 Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLLRT65M24L781C

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **22/5/2023** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
 Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
 telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 193/2022) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 1988900

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

- Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
- Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la riscarsibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
- L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
- Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

- L'efficacia della garanzia:
 - decorre dalla data di stipula del contratto;
 - cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.
- La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
- Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

- La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
- L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
- La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

- Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
- Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
- Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
- Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

- Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
- Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
- La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

- Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

- Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

- In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

- Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

REVO Insurance S.p.A.
Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI
MNLRT65M24L781C

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
 Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
 Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
 telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

ALLEGATO GE

POLIZZA	1988900	Agenzia	039 - BENACQUISTA - Latina	Data di emissione	22/5/2023
Contraente	AIG EUROPE S.A.			C.F./P.I.	97819940152 / 10479810961

SCHEMA TIPO 1.2 (D.M. 193/2022) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Consip e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della CONSIP S.p.A. (d'ora in poi, Consip), nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel Contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal Contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Consip all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Consip per il completamento dei lavori dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità/Patto di integrità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Consip al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Consip.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al: a) 10 % dell'importo massimo del Contratto, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10 % dell'importo massimo del contratto, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Consip - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Consip per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Consip in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). Consip faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in loro possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: Via Monte Rosa, 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;

Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167; Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com - www.revoinsurance.com

**PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI COPERTURA ASSICURATIVA DI CONSIP S.P.A. – ID 2565**

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE	3
ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONSIP	4
ART. 5 SANZIONI	4
ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE.....	5

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti."*

Infine il presente patto recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 12 luglio 2019.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il **"Patto di Integrità"**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione – :
 - in fase di partecipazione alla gara, tra:
la Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante nonché Committente (di seguito, anche **"Consip"**) e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il **"Concorrente"**);
 - e, in fase esecutiva, tra:
la Consip e l'aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (di seguito, anche il **"Fornitore"**)a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché dell'esecuzione del Contratto.
2. Il Fornitore e Consip si impegnano a rispettare, nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante per Consip e per il Concorrente, nelle rispettive fasi di svolgimento della procedura di gara, per la stipula del presente Contratto (Consip/Concorrente,) e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (Consip/Fornitore).

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

1. Obblighi del Concorrente.

- a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
- b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura rispetto ai soggetti di Consip di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- d1) il Concorrente si impegna a far rilasciare all'impresa ausiliaria, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, una dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
- e1) il Concorrente si impegna ad inserire nei contratti di avalimento una clausola che prevede l'impegno dell'ausiliaria a rispettare gli obblighi di cui al Patto di integrità, pena la risoluzione del contratto di avalimento e il conseguente obbligo per il Concorrente medesimo di sostituire l'impresa ausiliaria nel caso di violazione degli impegni assunti nel medesimo Patto di integrità;
- f1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.

2. Obblighi del Fornitore.

- a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza durante l'intera fase esecutiva del Contratto rispetto ai soggetti (di Consip) di cui al par. 4 delle Linee Guida Anac sopra richiamate, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
- b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione del Contratto;
- c2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- d2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip e alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque

tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto;

- f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, con conseguente comunicazione alla Consip dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
 - g2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
 4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA CONSIP

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.

ART. 5 SANZIONI

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis del D.lgs. 50/2016, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
 - c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
 - d) La risoluzione può essere altresì esercitata:
 - i. ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;
 - ii. nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori¹" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la Stazione Appaltante eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

Resta fermo che, della intervenuta risoluzione del Contratto, la Consip potrà tenerne conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

La Consip S.p.A.

(Responsabile Divisione Amministrazione,
Finanza e Controllo)

Dott.ssa Immacolata Botta

Immacolata Botta
Consip S.p.A.
27-06-2023 12:23:29
GMT+01:00



AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA

GENERALE PER L'ITALIA

(Procuratore Speciale)

Dott. Massimiliano Benacquista

Firmato digitalmente da: MASSIMILIANO
BENACQUISTA
Data: 27/06/2023 16:55:43

Si precisa che fermo restando quanto previsto a norma del precedente art. 4 *"Obblighi di Consip"*, in termini di obblighi della Consip S.p.a., quest'ultima si è già impegnata al rispetto degli stessi in fase di sottoscrizione della documentazione di gara.

Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante del Contratto.